



uilca notizie

Periodico di informazione UILCA - Intesa - n. 37 - aprile 2005

NUMERO SPECIALE

GUIDA alla legge 104/1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate



ITAL UIL
IL PATRONATO DEI CITTADINI



potrà offrire assistenza specialistica e soluzioni personalizzate su questa ed altre tematiche :

- *Posizione contributiva*
- *Disoccupazione, maternità, malattia, trattamenti di famiglia*
- *Assistenza socio-sanitaria*
- *La Pensione*
- *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie professionali, riconoscimento della causa di servizio*
- *Cittadini migranti*
- *Immigrazione*

gli indirizzi della sede ITAL UIL più vicina sul sito www.ital-uil.it

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

con le modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Finalità

Nelle dichiarazioni di principio contenute nell'articolo 1:

"la Repubblica ...

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e **ne promuove la piena integrazione** nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, **il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività**, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Soggetti aventi diritto

E' persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Per la fruizione delle agevolazioni previste all'art. 33 della legge, la persona a cui ci si riferisce (soggetto fruitore o persona assistita) deve avere **il riconoscimento della sussistenza di gravità**.

Accertamento dell'handicap

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3 della legge, **sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche** di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o da chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), **alla Commissione dell'ASL di residenza**. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'ASL che è diverso per i minorenni e i maggiorenni. Alla domanda bisogna allegare certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione, nonché eventuali cartelle cliniche e documentazione medica in possesso del richiedente.

La convocazione per la visita di accertamento viene fissata entro tre mesi. Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale

impossibilità a presentarsi a visita. La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

L'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

Inserimento ed integrazione sociale

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante diverse previsioni di intervento, tra le quali:

- eliminazione delle barriere fisiche e architettoniche
- provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio
- adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- **misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro;**
- provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- garanzie per l'esercizio del diritto di voto e la partecipazione dei cittadini,
- riserve di alloggi e facilitazioni fiscali
- **protesi e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.** Gli ausili, ortesi e protesi prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono elencati negli allegati al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (*"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."*).

Agevolazioni (art. 33)

La persona handicappata maggiorenne

in situazione di gravità, che lavora, può :

- **usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito oppure**
- **in alternativa, di 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche in mezze giornate.**
- Ha diritto a **scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio
- **non può essere trasferita** in altra sede, senza il suo consenso.

Il genitore o il familiare lavoratore

con rapporto di lavoro pubblico o privato, **che assiste con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente**, ha diritto

- a **tre giorni di permesso mensile** coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno) e/o frazionabili in mezze giornate;
- a **scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio
- **non può essere trasferito senza il suo consenso** ad altra sede.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

N.B.: La "**esclusività**" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato **non convivente** con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo (cfr. circ.INPS 133/2000).

Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata continua ad essere implicito - anche tenendo conto dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95 - che **ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori che possano fornire assistenza.**

Sono peraltro previsti **motivi di impossibilità di assistenza da parte di familiari non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato** (individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S – *Gestione Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali* - con deliberazione n. 32 del 7.3.2000), per i quali al lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado, **convivente o meno**) possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali; questi sono:

- riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate) oppure che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3 (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili)
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso successivo.

I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.

- Inoltre un ulteriore motivo di impedimento - ugualmente identificato, in altra circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all'assistenza da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla **mancanza di patente di guida del non lavoratore**; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore **documenta** la necessità di trasportare, **nei giorni richiesti**, il figlio o parente handicappato **per visite mediche, terapie specifiche** e simili e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

I genitori di figli portatori di handicap grave

possono fruire :

- del **prolungamento del congedo parentale** (con retribuzione al 30%) o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, **fino al compimento del terzo anno di età del bambino** (a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati)
- di **tre giorni di permessi mensili retribuiti**, fruibili anche in maniera continuativa e/o frazionabili in mezza giornate, **oltre il terzo anno** di età del figlio.

Il diritto **può essere ripartito tra i due genitori laddove siano entrambi lavoratori dipendenti** (ad esempio: 2 alla madre ed uno al padre, anche in coincidenza con uno dei giorni della madre).

I riposi, i permessi e i congedi **spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto** (questo significa, ad esempio, che il padre lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora).

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione ripartita tra i genitori per un massimo di 10/11 mesi nella coppia, di cui 6 mesi retribuiti al 30%) e con il congedo per malattia del figlio.

I genitori possono fruire, contemporaneamente, l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.

I genitori di figli portatori di handicap grave **hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.**

Congedo straordinario per i figli disabili gravi

Ai sensi della legge 53/00 e successive leggi finanziarie (2001 e 2004), per la cura dei figli disabili gravi, è previsto un **congedo straordinario retribuito**, coperto completamente dal punto di vista economico e previdenziale, che ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.).

Il congedo straordinario spetta:

- ✓ **ai genitori**, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap grave) anche agli affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità;
- La richiesta può essere presentata dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore (anche alternativamente, per un massimo di due anni nella coppia).

✓ **ai fratelli o alle sorelle** del portatore di handicap grave, **in caso di decesso di entrambi i genitori.**

Durante la fruizione del congedo retribuito da parte di un genitore, l'altro non ha diritto ai tre giorni di permesso nello stesso mese (ovviamente salvo nel caso in cui questi tre giorni siano legati alla personale situazione di lavoratore disabile grave).

Chi ne fruisce ha diritto a una indennità mensile (a carico dell'Inps nel settore privato, a carico delle Amministrazioni nel pubblico) pari all'intera ultima retribuzione percepita, con un massimale di 35 mila euro annui, rivalutati dal 2002 e all'intero accredito figurativo della contribuzione a fini pensionistici.

E' un congedo cui il richiedente ha diritto, indipendentemente dal consenso del datore di lavoro: la fruizione del congedo inizia "entro sessanta giorni dalla richiesta".

La legge finanziaria 2004 ha abolito la norma secondo la quale al momento della domanda di congedo la gravità dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni

Le domande presentate e respinte per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni, **possono essere ripresentate.**

Per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto.

Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti dalla legge 104/92.

I genitori possono fruire del congedo alternativamente (fino ad un massimo di due anni per la coppia), ma non contemporaneamente.

Non è possibile fruire del congedo parentale e del congedo per grave handicap contemporaneamente.

Cumulabilità

Come precisato con circ. INPS 128 dell'11.7.2003, **un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore**, a cui a tal punto spettano, per l'assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge.

Mentre, **se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi** per se stesso (quale lavoratore handicappato), **non può fruire di permessi per assistere altre persone** (v. circ. n. 37 del 18.2.1999T)

Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati **devono essere fruiti nelle stesse giornate**, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l'handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora.

Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruiti dall'handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

Assunti con collocamento obbligatorio

Le persone disabili, assunte attraverso il cosiddetto *collocamento obbligatorio* – ai sensi della legge 68 del 1999 (o della precedente legge 482 del 1968) – con un grado di invalidità inferiore al 70% e che nel tempo abbiano avuto un peggioramento dello stesso, possono richiedere l'applicazione delle previsioni della legge 104/92, previo aggiornamento della certificazione sanitaria.

Tratto da: **INFOUILCA** periodico di informazione sindacale UILCA Milano e Lombardia.



Hanno collaborato a questo numero:

Flavia Castiglioni, Valeria Cavrini, Renato Rodella

www.uilca.it/uilcaintesa/

uilca.intesa@uilca.it



Ciclostilato in proprio ad uso interno